

STRALCIO DEL PIAO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 22/05/2024

2. Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

Sottosezione 2 : Rischi corruttivi e trasparenza

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2023, approvato dall'ANAC il 17/1/2023 con deliberazione n. 7, nel contesto delle semplificazioni previste per i comuni con meno di 50 dipendenti, prevede che, dopo la prima adozione, essi possono confermare, per le successive due annualità, la sottosezione del PIAO relativa a Rischi corruttivi e trasparenza, con un provvedimento espresso. Tanto è possibile sempreché non si siano verificati: 1. fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; 2. modifiche organizzative rilevanti; 3. modifiche degli obiettivi strategici; 4. modifiche significative delle altre sezioni del PIAO che possano incidere sulla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza.

Questo Ente, avendo i requisiti richiesti e sussistendo le condizioni prescritte, ha disposto di avvalersi della detta facoltà: in tal senso la deliberazione di G.C. n. 14 del 4/03/2024 adottata dopo che il Consiglio comunale, con proprio atto n. 44 del 6/12/2023, ha disposto in ordine a “*Approvazione indirizzi strategici per l'elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)2024/2026 - Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza*” decidendo di confermare gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio corruttivo per questo Comune, da assumere a riferimento nell'aggiornamento/elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)2024/2026 - Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, indirizzi già approvati con deliberazione di C.C. n. 34 del 5/10/2023 con riferimento all'aggiornamento del PTPCT 2022/2024.

A tanto consegue che, nel prosieguo, viene riportata la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025 come approvata con deliberazione di G.C. n. 118 del 2/10/2023 con le seguenti precisazioni:

-l'allegato “A al presente documento, denominato “Mappa dei rischi”, reca adeguamento del limite di importo relativo agli affidamenti diretti per effetto dell'art. 50 comma 1 del D.L.vo 36/2023 relativo al nuovo codice dei contratti;

-il capitolo 4 “La trasparenza- 4.1 La trasparenza come garanzia delle libertà e dei diritti”, laddove richiama le fonti Anac che disciplinano i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, è integrato con il riferimento alla delibera Anac, n. 601 del 19/12/2023 che interviene in modifica di precedente delibera n. 264 del 20/06/2023 che riguarda in particolare sulla sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

-il capitolo 4 “La trasparenza – 4.4 Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione”, indica i soggetti attualmente deputati ad assolvere ai relativi adempimenti in luogo di quelli indicati nel documento precedente; in tal senso anche il capitolo 4 “La trasparenza – 4.2 “L'accesso civico”;

-i soggetti che nell'originario documento sono indicati come responsabili di posizione organizzativa, sono oggi coloro che, in applicazione del C.C.N.L. Funzioni locali del 16/11/2022, sono titolari di incarichi di elevata qualificazione;

-gli adempimenti legati all'attuazione dell'articolo 52 del D.lgs.n. 36/2023, il quale, in merito ai controlli sui requisiti posseduti dagli operatori economici, dispone

che: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno", sono stati assolti con l'approvazione, avvenuta con deliberazione di C.C. n.40 del 28/12/2023, del "Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture", il quale, all'art. 5, disciplina quanto innanzi previsto;

-il capitolo 6 riferito a "Monitoraggio e riesame", nella parte relativa al monitoraggio rafforzato previsto per gli enti di piccole dimensioni, è allineato al PNA 2022 approvato con deliberazione dell'Anac n.7 del 17/01/2023 per l'evidente incoerenza prevista nel testo originario dello stesso.

1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

1. L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e smi, si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza- compiti e funzioni

Il comma 7, dell'art. 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui il responsabile anticorruzione e per la trasparenza. In questo Ente, con unico provvedimento - **decreto sindacale n. 2 del 30/01/2018**, il Segretario comunale, dott.ssa Carmen Pastore, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 che ha riunito, in un unico soggetto, i due ruoli conferiti. L'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del Responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Tutti i Responsabili di Settore/Area, pertanto, in uno al personale dipendente ed ai collaboratori, sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i seguenti compiti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012), oggi PIAO - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012) oggi PIAO - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche del PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012) oggi PIAO- Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali

- sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- d'intesa con il competente responsabile, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo restando il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*”;
 - riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il Responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
 - entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV/Nucleo di valutazione e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
 - trasmette all'OIV/Nucleo di valutazione informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
 - segnala all'organo di indirizzo e all'OIV/Nucleo di valutazione e eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
 - indica all'Ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
 - segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
 - quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3);
 - quale Responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013) e segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV/Nucleo di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
 - al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2) oggi PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.
 - può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
 - può essere designato quale “gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette” ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).
 - collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

3. Gli altri soggetti e i loro compiti.

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di

gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT, oggi PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, e al monitoraggio. Nel detto processo sono pertanto coinvolti ulteriori soggetti con i seguenti compiti:

a) L'organo di indirizzo politico deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

b) I Responsabili di Settore/Area devono :

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT- oggi PIAO Sezione Rischi corruttivi e trasparenza- e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

c) Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV/Nucleo di valutazione) devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

d) I dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT – oggi PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

e) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. – oggi PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

f) Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Al fine del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle procedure d'appalto, tutte le Stazioni Appaltanti sono tenute a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la SA (RSA), che è unico per ciascuna di esse (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, L.6/11/2012 n. 190, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33).

Il RSA è l'unico soggetto responsabile per l'inserimento e per l'aggiornamento delle informazioni concernenti le SA presenti in AUSA, da effettuarsi conformemente a quanto previsto dalla legge, entro il 31 dicembre di ogni anno. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati dalle SA e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari incaricati. L'Ente ha provveduto alla nomina del RSA con Decreto Sindacale n. 7 del 6/10/2020 nella persona dell'Arch. Lucia Turri.

4. Le responsabilità

Responsabile per la prevenzione:

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile, sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento (art.1, comma 8 e 12 della l. n. 190/2012).

L'art. 1, comma 14 della L. 190/2012 individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Dipendenti per violazione delle misure di prevenzione:

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel P.T.P.C.T., oggi PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190).

Titolari di incarichi di Elevata qualificazione per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte:

L'art. 1, comma 33, l. n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009, va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; inoltre eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

2. Processo di adozione del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

2.1 Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Come innanzi anticipato, per questo Ente è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segretario comunale, dott.ssa Carmen Pastore.

Il nominato Responsabile, in assolvimento agli obblighi conferiti, ha, pertanto, provveduto ad elaborare i P.T.P.C.T. per i trienni decorsi e la presente sezione del PIAO. Nella redazione del presente documento, per il triennio 2023/2025, si è provveduto:

1. Ad aggiornare i dati relativi all'analisi del contesto esterno ed interno soprattutto sulla base di quanto verificatosi in corso di esercizio, dandosi atto che, operandosi in un ente di ridotte dimensioni, non possono immaginarsi sostanziali modifiche e innovazioni rispetto al "quadro generale" di riferimento recato nel PTPCT 2022/2024 ;
2. All'aggiornamento della mappatura dei processi che assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Per detto aggiornamento:
 - si è assunta a riferimento la mappatura elaborata in occasione dell'aggiornamento del PTPCT 2022/2024 ove i vari processi sono stati raggruppati in "Aree di rischio" le quali, sulla base delle indicazioni dell'ANAC, possono essere distinte in generali e specifiche: quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni, mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte; l'analisi effettuata ha condotto ad individuare 13 "Aree di rischio";
 - si è provveduto ad integrare la mappatura così elaborata con ulteriori processi sulla base di quanto emerso e/o verificatosi nell'esercizio 2022; l'obiettivo perseguito è, infatti, quello di riuscire, con gli aggiornamenti annuali del PTPCT a mappare tutti i processi in cui si articola l'attività dell'Ente;
 - per ciascun processo mappato sono stati indicati i rischi potenziali allo stesso riconducibili;
 - nella mappatura così elaborata, sono stati confermati gli "Indicatori di stima del livello del rischio" assunti a riferimento, come si esplicherà nel prosieguo del presente documento;
 - in continuità con l'impianto del PTPCT 2022/2024, si è, quindi, effettuata l'analisi del rischio, procedendo con la **misurazione** del valore di ciascun indicatore proposto, mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in **Alto, Medio, Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione anch'essa riportata nel prosieguo del presente atto; al termine del lavoro di misurazione si è indicato il rischio collegato a ciascun processo;
 - la mappatura in tal modo elaborata è stata completata con la specificazione, per ciascun processo valutato, delle misure di prevenzione da adottare e della programmazione della loro attuazione, con indicazione del responsabile della misura;
3. Ad una integrazione tra il PIAO- sezione Rischi corruttivi e trasparenza e gli ulteriori strumenti programmatici dell'ente, parte dei quali verranno a comporre il testo definitivo ed integrale del PIAO medesimo, prevedendo che le misure di attuazione del presente documento costituiscano obiettivi di performance organizzativa nell'ambito della sezione Performance.
4. All'aggiornamento del profilo del trattamento del rischio, anche sulla base di quanto prodottosi nell'anno 2022, mediante l'individuazione e la classificazione delle misure, con specificazione, per ciascuna di esse, delle modalità attraverso le quali debbano avere realizzazione, la tempistica e i risultati attesi;

Il presente documento, pertanto, oltre a questa sezione illustrativa a carattere generale, specificante altresì le misure di prevenzione della corruzione, prevede:

- Un primo allegato denominato "Mappa dei rischi" elaborato secondo le indicazioni suddette (**all. A**);

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Un secondo allegato denominato “Individuazione e programmazione delle misure” a mezzo del quale, tenendo conto della valutazione complessiva del rischio di ciascun processo e delle misure individuate, si specificano, come innanzi anticipato, per ognuno dei processi medesimi, le stesse misure da adottare, indicando i termini di attuazione (all. B). <p>La documentazione in tal modo elaborata è stata condivisa con i responsabili di P.O. invitati al proprio apporto propositivo come da documentazione in atti.</p> |
|--|--|

<p>2. Processo di adozione del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 2.2 Obiettivi generali e strategici per il contrasto alla corruzione</p>	<p>Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione".</p> <p>Conseguentemente, l'elaborazione del presente documento non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire, decisione che è "elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale".</p> <p>L'ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione". Gli obiettivi del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: il piano delle performance e il documento unico di programmazione (DUP).</p> <p>Tanto esposto, l'obiettivo considerato strategico dall'Amministrazione è e resta il potenziamento della trasparenza reputata sicuramente la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012, oggi da coniugarsi, ancora più che in passato, con la tutela della privacy, da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013).</p> <p>La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.</p> <p>Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."</p> <p>In continuità con gli esercizi decorsi, permane l'intenzione, pertanto, di realizzare i seguenti obiettivi di <i>trasparenza sostanziale</i>: la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione; il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.</p> <p>Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:</p> <p>a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.</p>
<p>2. Processo di adozione del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 2.3 Relazione, nell'ambito della Sottosezione n. 2, tra "Rischi Corruttivi" e "Performance"</p>	<p>Come anticipato, l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio.</p> <p>Per un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che le varie sottosezioni del PIAO, in quanto recanti atti programmatori, siano coordinate.</p> <p>L'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento, a livello di contenuti, tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.</p> <p>L'esigenza della detta integrazione è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente già attribuiva all'OIV/Nucleo di valutazione il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel</p>

P.T.P.C.T. e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.

D'altro canto è evidente che il presente documento, quale strumento per la gestione organizzata del rischio da corruzione che interessa l'organizzazione della pubblica amministrazione, deve essere tradotto in obiettivi. Se, infatti, il rischio affligge l'organizzazione, che opera attraverso flussi di attività, procedimenti e processi, tanto impatta direttamente sulla *performance* organizzativa e individuale, con la conseguenza che la gestione del rischio è strettamente e necessariamente collegata con il concetto di *performance*.

Le misure di attuazione della presente sottosezione del PIAO costituiscano, pertanto, obiettivi di performance dei Responsabili di Settore/Area per le misure ivi richiamate di rispettiva competenza.

La traduzione del presente documento in obiettivi di *performance* non può prescindere dalla considerazione che le misure di prevenzione della corruzione siano esse stesse obiettivi-prodotto, immediatamente e direttamente verificabili:

- per alcune misure, tanto è riscontrabile con la loro stessa realizzazione, nel senso che esse si attivano con la loro semplice esecuzione e, dunque, si verificano con l'uso. In questo caso, il prodotto in cui esse si concretizzano costituisce già di per sé un obiettivo misurabile e valutabile: è il caso della rotazione ordinaria del personale, ove realizzabile, la quale genera il risultato desiderato al momento della sua attuazione; è il caso delle misure della segmentazione dei processi di formazione della volontà tra i vari soggetti coinvolti nelle aree a rischio da corruzione, ovvero della tracciabilità dei flussi documentali. In questi casi, la realizzazione della misura concretizza l'obiettivo voluto, senza che altro debba essere intrapreso: qui la misura di prevenzione della corruzione e l'obiettivo di *performance* coincidono;

- alcune delle misure previste, invece, devono essere attuate al verificarsi di presupposti determinati: è il caso, ad esempio, delle misure di prevenzione della corruzione da attuare al momento del verificarsi di specifiche attività, procedimenti e/o processi: ciò accade per le misure in concomitanza di concorsi, di procedimenti di appalto e dell'erogazione dei contributi;

- misure ulteriori si riflettono sulle modalità di esercizio dell'attività amministrativa traducendosi in "regole" che disciplinano la stessa, prescrivendone, ex ante, le modalità e i contenuti. La loro preventiva diffusione all'interno e all'esterno dell'amministrazione ha il duplice scopo di vincolare i contenuti dell'azione amministrativa e di rendere palese il modo del suo svolgimento ai terzi: si pensi alla misura della "trasparenza" che realizza anche un obiettivo di uniformità, impedendo che, nello svolgimento dell'attività d'ufficio, il funzionario possa adattarsi a condizionamenti dell'ambiente circostante entro il quale opera e esserne influenzato in modo non immediatamente riconoscibile;

- altre misure, infine, determinano il "modo del controllo" dell'attività amministrativa o materiale svolta, consentendo di indirizzare l'azione amministrativa proprio utilizzando la leva del controllo *ex post*, condizionandone i contenuti in modo indiretto: si pensi al controllo successivo di regolarità amministrativa anche se svolto solo su campioni di atti e attività;

- rimangono ulteriori "misure generali" i cui contenuti possono essere desunti direttamente dalle previsioni normative contenute nella legge 06/11/2012, n. 190 e si risolvono nel rispetto delle stesse, come accade, ad esempio, per la rilevazione delle relazioni di parentela e/o affinità disciplinate dall'art. 1, comma 9, lett. e) della detta legge; nelle estromissioni da uffici che comportano il maneggio di danaro, di soggetti condannati per particolari reati; negli obblighi di non assunzione e/o avvalimento, da parte di operatori economici che contrattano con il Comune, di ex dipendenti dell'ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel triennio precedente all'affidamento di contratti ovvero attività provvedimentali: tutte queste misure si traducono in obiettivi di *performance* da poter direttamente considerare come obiettivi inseriti nel Piano della performance, preordinati a misurarne il livello di attuazione e a valutare la *performance* individuale e organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato e del

salario accessorio, rispettivamente dei titolari di posizione organizzativa e del personale adibito alla loro attuazione.

Si confermano, pertanto, i seguenti **obiettivi gestionali**, che, in continuità ai decorsi esercizi, ci si impegna ad inserire nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance, i quali, con riguardo alla trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa risultano essere:

- formazione sulla relazione tra trasparenza e privacy;
- miglioramento e semplificazione della comunicazione e del linguaggio, semplificando lo stesso in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori;
- attenzione alla "motivazione" degli atti e dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241: se il procedimento amministrativo è il luogo in cui avviene la ponderazione dell'interesse pubblico che anima l'azione amministrativa, con la pluralità degli interessi privati che di volta in volta si presentano, il momento di temperamento dei detti interessi è dato proprio dalla "motivazione", ossia dal modo attraverso il quale il soggetto preposto rende evidente l'iter logico-giuridico che supporta la decisione amministrativa. In questo senso, la motivazione costituisce essa stessa espressione dell'obiettivo della trasparenza nei termini voluti inizialmente dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, intesa qui come accessibilità totale, oggi rafforzata dal d.lgs. 25/06/2016, n. 97;
- integrità, aggiornamento costante, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, facile accessibilità, conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa;
- attività di controllo e coordinamento dell'attività degli uffici per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione;
- attività di controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche per il quale *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*: in questo senso, il controllo successivo di regolarità amministrativa, costituisce un efficace meccanismo preordinato a influire proprio sul processo di formazione degli atti e dei provvedimenti, attuando una formazione idonea a imprimere direzioni certe al successivo contenuto dell'atto e/o del provvedimento adottato dal singolo centro di responsabilità, sempre nell'interesse della totale trasparenza dell'azione amministrativa.

<p>2. Processo di adozione del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza</p> <p>2.4</p> <p>L'approvazione del PIAO - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza 2023/2035</p>	<p>Per la redazione del presente documento si è provveduto alla predisposizione di specifico avviso in data 21/12/2022 prot. n. 15469, che ha illustrato le ragioni dell'adozione di questo strumento di programmazione. Con l'avviso in questione, pubblicato sulla homepage del sito comunale, si è inteso "raccolgere" la collaborazione e il suggerimento di tutti, attori interni (Organi politici, Responsabili apicali, dipendenti) ed esterni (singoli cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Calitri) per una migliore individuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Per favorire il processo collaborativo, è stato indicato il PTPCT 2022/2024, quale base di lavoro su cui proporre integrazioni, aggiornamenti e miglioramenti. L'avviso in questione è stato rimesso ai Responsabili di P.O., ai Consiglieri comunali, al Nucleo di valutazione, alle rappresentanze sindacali, come da documentazione in atti.</p> <p>Decorsi i termini della "consultazione pubblica" e accertata la mancanza di indicazioni e/o proposte, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto alla redazione del presente documento, seguendo il "percorso" sin qui illustrato. La Giunta comunale, con proprio atto n.6 del 1/02/2023 ha, quindi, provveduto ad adottare il documento predisposto. A tanto è seguita una nuova consultazione pubblica, che ha ripercorso le descritte modalità, con il coinvolgimento dei medesimi soggetti. Non risultano pervenuti contributi rilevanti alla redazione del presente documento al fine della redazione definitiva del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Effettuate le integrazioni relative alla sezione riferita al monitoraggio, con deliberazione n. 25 del 20/03/2023 si è disposta l'approvazione definitiva da parte della Giunta comunale.</p> <p>Il presente documento è solo una delle sottosezioni di cui si compone il PIAO. Completato l'iter di adozione delle ulteriori sottosezioni, si perverrà all'approvazione del PIAO 2023/2025 del comune di Calitri. Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione trasparente", tra l'altro nelle sottosezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione".</p>
<p>3.La gestione del rischio. Le fasi del processo di gestione del rischio</p>	<p>Ai fini dell'applicazione della metodologia proposta dall'ANAC per la gestione del rischio, appare utile individuare in maniera sintetica le diverse fasi in cui è suddiviso il processo:</p> <p>1) Analisi del contesto: a. analisi del contesto esterno; b. analisi del contesto interno.</p> <p>2) Valutazione del rischio: a. identificazione degli eventi rischiosi; b. analisi del rischio; c. ponderazione del rischio.</p> <p>3) Trattamento del rischio: a. Individuazione delle misure; b. programmazione delle misure.</p> <p>Trasversalmente a queste tre fasi, come illustrate nell'elenco sopra riportato, esistono due attività, che servono a favorire il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio, secondo una logica sequenziale e ciclica, ovvero:</p> <p>1) Monitoraggio e riesame: a. monitoraggio sull'attuazione delle misure; b. monitoraggio sull'idoneità delle misure; c. riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.</p> <p>2) Consultazione e comunicazione</p>
<p>3.La gestione del rischio</p> <p>3.1 Analisi del contesto</p> <p>3.1.1 Contesto esterno</p>	<p>Contesto esterno</p> <p>La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio di corruzione è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di</p>

analisi, si favorisce la predisposizione di un documento contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. Si riportano, pertanto, in via preliminare, alcune informazioni riferite al territorio e alla popolazione:

DATI TERRITORIALI – superficie in KMQ	
Superficie complessiva	10.800,00
Strade comunali	50,00
Strade provinciali	8,00
Strade statali	
Vicinali	150,00
Laghi	
Fiumi e torrenti	1
STRUTTURE	
Scuole elementari	1
Scuole materne	1
Scuole medie	1
Scuole superiori	2
Presidio ASL	1
Presidio AIAS	1
Residenze per anziani	1(Struttura privata)
POPOLAZIONE E MOVIMENTI DEMOGRAFICI 2022	
Popolazione al 31/12/2022	4.301
Nati nell’anno	19
Deceduti nell’anno	77
Immigrati nell’anno	72
Emigrati nell’anno	55
Maschi	2.072
Femmine	2.228
STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2022	
Età prescolare 0-6 anni	150
Età scolare 7-14 anni	209

Elemento utile per analizzare il contesto di riferimento è anche lo scenario economico-sociale. Nelle tabelle che seguono si riportano i dati elaborati dall’ISTAT sulla struttura della popolazione e degli indicatori demografici del comune di **Calitri** negli ultimi 5 anni. L’analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed

oltre.

Popolazione per età del comune di Calitri

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2018	400	2.850	1.332	4.582	49,4
2019	394	2.786	1.326	4.506	49,7
2020	382	2.739	1.332	4.453	50,1
2021	368	2.646	1.327	4.341	50,6
2022	359	2.580	1.340	4.279	51,3

Di particolare interesse si rivelano anche i seguenti ulteriori dati relativi alla distribuzione della popolazione.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2018	333,0	60,8	164,3	143,6	13,8	4,6	17,6
2019	336,5	61,7	187,8	146,3	14,2	4,2	13,4
2020	348,7	62,6	206,0	148,1	14,5	4,1	14,4
2021	360,6	64,1	222,1	151,3	14,9	3,2	17,2
2022	374,3	65,8	234,2	151,7	13,8	-	-

Per quanto riguarda l’aspetto dello sviluppo economico, si segnala in via preliminare che Calitri è un comune che dista circa 80 chilometri dal capoluogo di provincia e 135 chilometri dal capoluogo di Regione. La produzione agricola certamente identifica la vocazione economica tipica del territorio comunale. Ampie aree dello stesso sono, infatti, interessate soprattutto dalla produzione di cereali. Negli ultimi anni, 23 coltivatori di cereali si sono convertiti al Biologico, con produzione di grano di altissima qualità, della tipologia “Grano Senatore Cappelli”. Ulteriori aree del territorio, sottratte, dopo una strenua battaglia, all’installazione di impianti eolici, sono state oggetto di ampie

coltivazioni di viti, con l’effetto di una qualificata produzione vinicola, in prevalenza di vino “Fiano”.
 Risultano, altresì, presenti nel territorio comunale le seguenti aree industriali/artigianali:
 1 - Area industriale in località Isca, con 13 lotti realizzati con i finanziamenti di cui all’art.32, legge 219/81. Vi è presente un’Azienda che produce capriate in legno lamellare, con 45 dipendenti. Nella stessa area, in un capannone industriale abbandonato, per effetto del fallimento dell’impresa originaria ivi allocata, e oggi insediata una impresa locale che effettua la produzione di cialde per gelati e che ha, alle proprie dipendenze, 30 lavoratori. Sempre nella medesima area, è presente ulteriore impresa che produce batterie per automobili e che impegna 7 addetti.
 2- Area industriale in località Nerico. Trattasi di area industriale che insiste per un terzo nel territorio della provincia di Potenza e per due terzi nel territorio comunale. Vi è insediata una fabbrica che produce componenti per imbarcazioni e che impiega circa 40 addetti.
 3- Area Pip in località Finocchia. Vi sono presenti 8 piccoli artigiani che impiegano, in totale, una ventina di persone, e che vi espletano le seguenti attività: produzione di insaccati, produzioni casearie, attività di carrozzeria e di meccanico, produzione di vasi di argilla, mulino, forno.
 4- Area Pip in località Orto Di Cioglia
 Vi è presente un “Incubatore” di imprese, capannone che ospita quattro artigiani dediti alla produzione di macchinari per industrie e alla produzione di pallet.
 La produzione della ceramica merita un riferimento particolare. Il comune di Calitri ha una tradizione nella lavorazione della ceramica di antica origine che, negli anni, ha coinvolto tanti artigiani i quali, da sempre, sono stati e sono in grado di realizzare prodotti di significativa qualità. Il Consiglio Nazionale Ceramico, in data 16.04.2019, ha dato risposta positiva alle domande e ai dossier inviati da sei comuni italiani per il riconoscimento della qualifica di “Città di antica e affermata tradizione ceramica”: tra i detti comuni rientra il Comune di Calitri. Sono oggi in numero di 46 le riconosciute “città della ceramica”. In conseguenza del detto riconoscimento, questo Comune ha disposto l’adesione all’Associazione Italiana Città della ceramica, Ente nato nel 1999, con gli obiettivi di tutelare e valorizzare la ceramica artistica e artigianale italiana e i cui soci sono, pertanto, proprio i comuni italiani di antica tradizione ceramica, riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico.
 Con riferimento ai servizi, si segnala la presenza, oltre alle Scuole dell’obbligo, di Scuole superiori con quattro percorsi di studi: tecnico-economico, tecnico-agrario, liceo scientifico e liceo artistico.
 Il Territorio comunale ospita, altresì, un Poliambulatorio ASL ed una struttura assegnata all’AIAS per l’erogazione di servizi alle persone con disabilità. Sono, infine, esistenti la sede delle Poste e una Stazione dei carabinieri, presenze tutt’altro che scontate nella logica della razionalizzazione dei servizi che sta interessando i territori comunali negli ultimi decenni.
 Per ciò che attiene al contesto sociale e culturale, si evidenzia come vi siano decine di famiglie disagiate oltre ad un rilevante tasso di disoccupazione. Il territorio, inoltre, vede la presenza di un numero considerevole di associazioni, come riportate di seguito, che collaborano con l’Amministrazione anche attraverso la realizzazione di eventi con o per conto della stessa:

Donne Per Il Sociale	Banda Musicale Città Di Calitri	Associazione Nazionale Carabinieri
----------------------	---------------------------------	------------------------------------

Proloco Calitri	Associazione Aquile E Rose Motoguzzi	All'Incontrè
Circolo Aletrium	Associazione Combattenti E Reduci Di Guerra	Calitri Popolare
I UagliunR'U'Affij	Associazione Bersaglieri	Gli amici di Giovanni
Pallavolo Calitri	Azione Cattolica	I teatranti del sipario
Polisportiva Calitri	Arciconfraternita Immacolata Concezione	Noi per Calitri
Legambiente	Scienza Viva	Le Giovani Marmotte
Caritas	Comitato Centro Storico	Misericordia di Calitri
Calitri Off Road	Associazione Olivicoltori	Grande Orchestra di Fiati Alta Irpinia
Sponziamoci	Associazione Sportiva le 3 Rose	FootPrints
Forum Dei Giovani	Associazione Nicura	L'isola che non c'è
Associazione Naz. Carabinieri	Associazione Nazionale Alpini	Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di guerra
Associazione Naz. Famiglie caduti e dispersi in guerra		

Esiste, infine, una struttura museale riconosciuta di interesse regionale gestita dal Comune anche con la collaborazione della Pro loco.

Per i dati riferiti all’ordine e alla sicurezza pubblica, stante le informazioni acquisite presso il Servizio della Polizia Locale, si segnala come il territorio comunale, con riguardo ad episodi di criminalità, sia stato soprattutto interessato da spaccio di stupefacenti, furti in abitazioni e di auto, danneggiamento beni pubblici.

Per quanto non riportato nel presente documento, si rinvia alle descrizioni e ai contenuti recati in altri strumenti di programmazione (quali il DUP), e alle informazioni tutte già figuranti nella sezione del sito “Amministrazione trasparente”.

<p>3.La gestione del rischio 3.1 Analisi del contesto 3.1.2 Contesto interno</p>	<p>L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.</p> <p>Ai fini della detta analisi, si reputano però utili anche le informazioni relative a organi istituzionali, ai servizi/attività del Comune, alle società partecipate.</p> <p>Nel rispetto dell'articolazione del PIAO ed allo scopo di evitare duplicazione di informazioni, si fa, pertanto, rinvio alle Sottosezioni 2.2 Performance e 3.1 Struttura organizzativa, pur anticipandosi che essendosi in presenza di un piccolo comune, non possono riscontrarsi significative innovazioni rispetto al passato, ma una sostanziale continuità.</p> <p>Struttura organizzativa</p> <p>Come anticipato, la struttura organizzativa viene analizzata e descritta in altra sottosezione PIAO alla quale si fa rinvio.</p> <p>Le criticità dell'Ente in relazione alla struttura in argomento sono da ricondursi principalmente alla carenza di personale. La dotazione organica è infatti evidentemente sottodimensionata, sia in rapporto alla popolazione residente, sia nella considerazione della tendenza normativa, ormai consolidata da anni, che ha trasferito e trasferisce sempre ulteriori servizi ai comuni, quali soggetti istituzionali più vicini alla popolazione amministrata, senza al contempo dotarli delle risorse finanziarie che consentano di approntare un idoneo sistema organizzativo per far fronte agli stessi.</p>
<p>3.La gestione del rischio 3.1 Analisi del contesto 3.1.3 La mappatura dei processi</p>	<p>L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.</p> <p>La mappatura consiste nell'individuazione ed analisi dei processi organizzativi propri dell'amministrazione/ente, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.</p> <p>Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).</p> <p>L'obiettivo è che, pertanto, l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare processi che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposti a rischi corruttivi.</p> <p>Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture organizzative, atteso che i vari Responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.</p> <p>Stante le ridotte dimensioni dell'Ente, nella redazione della detta mappatura si è proceduto per come descritto alla sezione n. 2 del presente documento.</p> <p>Secondo gli indirizzi del PNA e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppure la mappatura di cui all'allegato A, anche per come integrata, appaia esaustiva di tutti i processi riferibili all'ente, si procederà progressivamente, ad ogni aggiornamento del presente documento, ad arricchire la stessa con l'inserimento di processi ulteriori che potranno scaturire da più approfondite analisi, ovvero con integrazione dei dati che possano consentire di identificare i singoli processi.</p> <p>Nello specifico, la mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione. L'identificazione</p>

	<p>dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, devono essere accuratamente esaminati. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che devono essere oggetto di analisi e approfondimento.</p> <p>Il risultato di tale analisi è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.</p> <p>Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni, mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.</p> <p>Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; 2. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato; 3. contratti pubblici 4. acquisizione e gestione del personale; 5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 7. incarichi e nomine; 8. affari legali e contenzioso; 9. governo del territorio; 10. gestione dei rifiuti; 11. pianificazione urbanistica; <p>Oltre, alle undici suddette “Aree di rischio”, il presente documento prevede ulteriori aree:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Amministrazione digitale e privacy 13. Altri processi. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA., come ad esempio i processi relativi a: funzionamento degli organi collegiali, segreteria, protocollo, ecc. <p>La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. La conseguente compiuta analisi dei processi in tal modo mappati consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.</p> <p>Il RPCT ha individuato i processi elencati nell'Allegato A al presente documento, denominato “Mappa dei rischi”. Non sono pervenuti suggerimenti o integrazioni da parte dei Responsabili di Settore/Area, opportunamente coinvolti.</p>
<p>3.La gestione del rischio 3.2.1 Valutazione e trattamento del rischio</p>	<p>Definita la mappatura dei processi, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio medesimo ovvero la macro-fase in cui l'Amministrazione procede all'identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).</p> <p>La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1) Identificazione; 2) Analisi; 3) Ponderazione.</p> <p>Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel documento.</p> <p>Secondo l'ANAC per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità</p>

	<p>di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.</p> <p>Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, il RPCT ha svolto l'analisi per singoli "processi", senza scomporre gli stessi in "attività".</p> <p>Il RPCT nell'allegato A - Mappa dei rischi, ha individuato un catalogo dei rischi principali, per ciascun processo, applicando principalmente le metodologie seguenti: <i>conoscenza dei processi e rischi agli stessi riconducibili; proposta ai responsabili che hanno conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento.</i></p>
3.La gestione del rischio 3.2.2 Analisi del rischio	<p>L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.</p> <p><u>Fattori abilitanti</u></p> <p>L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.</p> <p><u>Stima del livello di rischio</u></p> <p>In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.</p> <p>Per l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".</p> <p>L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.</p> <p><u>Criteri di valutazione</u></p> <p>L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio" di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (<i>key risk indicators</i>) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.</p> <p>Tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.</p> <p>L'Autorità, nel PNA 2019, Allegato n. 1, ha proposto esempi di indicatori di stima del livello del rischio, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione.</p> <p>Sempre sulla base della dimensione dell'ente, per la stima del livello del rischio di ciascun processo, il RPCT, anche assunta a riferimento la valutazione condivisa con i Responsabili di Area/Settore effettuata in occasione dell'aggiornamento dei precedenti PTPCT, ha proceduto alla misurazione del valore di ciascun indicatore proposto mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione riportata nella tabella seguente:</p>

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO				
N.	Indicatore	Livello	Descrizione	
1	valore economico“esterno”: valutato in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	
		Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.	
2	grado di discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti. Un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Alto	Il processo è parzialmente vincolato da legge o da atti amministrativi ma implica ampia discrezionalità relativa ai provvedimenti da assumere; può comportare la necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	
		Medio	Il processo è parzialmente vincolato da legge o da atti amministrativi, ma implica apprezzabile discrezionalità relativa ai provvedimenti da assumere; può comportare la necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	
		Basso	Il processo è totalmente vincolato da legge o da atti amministrativi.	
3	coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e di livello regionale che disciplinano singoli aspetti; subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e integrazione da parte del legislatore nazionale e/o di quello regionale. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono spesso contrastanti. Il processo comporta il coinvolgimento di una o più amministrazioni.	
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono spesso contrastanti.	

		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale; è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi.
4	eventi corruttivi in passato: procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame.	Alto	Procedimenti giudiziari e/o disciplinari nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame (sentenze, decreti di rinvio a giudizio o procedimenti in corso per reati contro la P.A./ falso/ truffa; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; ricorsi amministrativi in tema di appalti pubblici); nell'ultimo anno.
		Medio	Procedimenti giudiziari e/o disciplinari nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame (sentenze, decreti di rinvio a giudizio o procedimenti in corso per reati contro la P.A./ falso/ truffa; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; ricorsi amministrativi in tema di appalti pubblici); negli ultimi tre anni.
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente per reati contro la P.A./ falso/ truffa; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; ricorsi amministrativi in tema di appalti pubblici; nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame.
5	impatto in termini di contenzioso e danni : inteso come i costi economici e/o organizzativi da sostenersi per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare (o aver generato) un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo, anche con costi in termini di sanzioni addebitabili molto rilevanti .
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare (o aver generato) un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo, anche con costi sostenibili in termini di sanzioni addebitabili.
		Basso	Il contenzioso che potrebbe generarsi a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo, anche con costi in termini di sanzioni addebitabili, trascurabili o nulli.

Effettuata la misurazione del valore di ciascun indicatore, si è proceduto, quindi, **alla definizione** del valore sintetico degli indicatori e, quindi, all'**attribuzione del livello di rischio** a ciascun processo, mediante l'applicazione di un indice di posizione

	<p>“<i>moda</i>” ovvero il valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza, si è preferito il più alto tra i due.</p> <p>Il giudizio sintetico riferito a ciascun processo è stato, pertanto, formulato mediante l’attribuzione di un livello di rischio articolato su tre livelli: Rischio Alto, Rischio Medio, Rischio Basso, sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori, calcolato secondo le modalità sopra riportate.</p> <p>Il collocamento di ciascun processo dell’amministrazione, in una delle fasce di rischio indicate, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando, quindi, allo stesso tempo, la corrispondente priorità di trattamento.</p> <p>I risultati dell’analisi sono stati riportati nei citati allegati A – Mappa dei Rischi - e B – Individuazione e programmazione delle misure, ai fini di quant’altro negli stessi recato.</p>
3.La gestione del rischio 3.2.3 Il trattamento del rischio	<p>Il trattamento del rischio consiste nell’individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.</p> <p>Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l’incidenza su problemi peculiari.</p> <p>A. Individuazione delle misure</p> <p>La prima fase del trattamento del rischio ha l’obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.</p> <p>In questa fase, il RPCT ha individuato le misure generali per tutti i processi mappati. Dette misure, con la corrispondenza a ciascun processo, sono riportate nell’allegato “B” al presente documento. Per ciascun processo oggetto di analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "miglior rapporto costo/efficacia".</p> <p>B. Programmazione delle misure</p> <p>La seconda fase del trattamento del rischio ha l’obiettivo di programmare, adeguatamente e operativamente, le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT e consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a sé stessa.</p> <p>Individuate le misure di riferimento, come saranno riportate nella sezione 5 del presente documento, il RPCT ha quindi provveduto alla programmazione temporale dell’attuazione delle medesime con specificazione di tempistiche e modalità di attuazione. Ne è scaturito l’allegato “B” al presente documento.</p>
4.La trasparenza	La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto ciò che è trasparente è sotto il controllo

4.1 La trasparenza come condizione di garanzia delle libertà e dei diritti

diffuso degli operatori e dell'utenza. Essa è *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1 D.L.vo 33/2013).

La trasparenza, quindi, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è attuata:

-attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

-attraverso l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

Il primo livello della trasparenza si realizza attraverso il **sito web comunale** (www.comune.calitri.av.it). Esso è il mezzo primario di comunicazione, e lo stesso, pertanto, si pone come primo riferimento per garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato dell'Ente, per promuovere nuove relazioni con i cittadini, con le imprese e con le altre P.A, per pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, per consolidare l'immagine istituzionale. Sul sito vengono inseriti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, ed in particolare dal D. Lgs. 33/2013 citato, ma sono, altresì, presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune e per informarlo su iniziative, attività, manifestazioni.

Quanto innanzi si verifica anche attraverso la sezione **“Amministrazione trasparente”** realizzata secondo le indicazioni formulate dal legislatore, sezione che, pertanto, si presenta come un altro mini-sito dell'ente. Detta sezione del sito riporta le informazioni indicate nella delibera ANAC nn. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1134/2017. Tuttavia, le modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni normative, nonché gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza investita della risoluzione di questioni riguardanti l'accessibilità degli atti delle procedure di gara, hanno reso necessaria una revisione dell'elenco anche per declinare gli atti della fase esecutiva. Tanto ha indotto la stessa ANAC a intervenire in merito con il PNA 2022, approvato con deliberazione n. 7 del 17/01/2023, soprattutto *“riscrivendo”* i contenuti della sottosezione *“Bandi di gara e contratti”*. Nel detto PNA (p. 115) si legge che *“L'Allegato 9 al presente PNA elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”. Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l'impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento. E' peraltro doveroso, a tale riguardo, anche il riferimento, da ultimo, alla delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023 che interviene, in modifica di precedente delibera n. 264 del 20/06/2023, ancora sulla sottosezione “Bandi di gara e contratti”*.

Nel presente documento si specificano, in prosieguo, avendo a riferimento le linee di attività che fanno capo a ciascuna Area/Settore, chi sono i soggetti incaricati della pubblicazione delle informazioni in questione.

Rimane, inoltre, ferma la pubblicazione di specifiche categorie di atti effettuata attraverso l'**Albo Pretorio online**, anch'esso raggiungibile attraverso il sito istituzionale, come permane la possibilità di contattare l'Ente a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sempre sul sito web comunale, nella home page, è infatti riportato l'indirizzo di PEC istituzionale pubblico dell'ente. Nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria e di posta certificata di ciascun ufficio, nonché gli altri

	consueti recapiti (telefono, fax, etc..).
4.La trasparenza 4.2 L'accesso civico	<p>L'istituto dell'accesso civico, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013, ha fatto sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare, nella sezione del sito comunale "<i>Amministrazione trasparente</i>" documenti, informazioni e dati previsti dalla legge. Conseguenza del detto obbligo è il diritto di chiunque, senza motivazione e senza spese, di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso di omessa pubblicazione. In caso di richiesta, l'amministrazione dispone di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmette al richiedente, oppure gli indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al <i>titolare del potere sostitutivo</i>.</p> <p>Il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 ha confermato l'istituto. Il comma 2 dello stesso articolo 5, però, potenzia enormemente lo stesso stabilendo che "<i>Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione</i>" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.</p> <p>Per effetto del detto decreto può dirsi che oggi esistono tre forme di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'accesso civico "semplice" che, essendo relativo ai soli atti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in attuazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e successive modifiche, si esercita richiedendo la pubblicazione stessa, da parte di chiunque, per quei dati ove essa è stata omessa. Anche in tal caso, l'interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata; 2. l'accesso "generalizzato" caratterizzato, come detto, dallo "<i>scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</i>". Esso è possibile per chiunque ed è relativo <i>ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione</i>". Detto tipo di accesso incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 e sue successive modifiche e integrazioni, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3 del decreto stesso; 3. l'accesso documentale che ha lo scopo di permettere, ai soggetti interessati, di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: in questo caso il richiedente, conformemente a quanto prescritto dalla L.7/08/1990 m. 241, deve, infatti, dimostrare di essere titolare di un "<i>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso</i>"; in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. <p>Con recente avviso pubblicato nella sezione "<i>Amministrazione trasparente/ accesso civico</i>" sono aggiornate le indicazioni per poter accedere agli atti del comune nelle tre forme di accesso indicate innanzi.</p> <p>Con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/07/2017, si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune.</p> <p>Con la deliberazione di G.C. n. 7 del 6/02/2018, è stato istituito il Registro degli accessi, aggiornato semestralmente sulla base delle istanze che pervengono e pubblicato anch'esso nella sezione "<i>Amministrazione trasparente/ accesso civico</i>".</p> <p>Sulla base della attuale organizzazione l'accesso agli atti, nelle forme innanzi previste, potrà avvenire rimettendo le relative istanze</p>

	<p>a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carmen Pastore- Segretario comunale, per l'accesso civico semplice e per gli atti dell'Area Amministrativa; ✓ Lucia Turri – per gli atti dell'Area Tecnica; ✓ Rosanna Lantella – per gli atti dell'Area Finanziaria/tributi; ✓ Michele Di Maio - Sindaco (art. 53 comma 23 della L. 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.) ,per gli atti dell'Area Vigilanza.
<p>4.La trasparenza</p> <p>4.3Transizione al digitale e tutela dei dati</p>	<p>L'informatizzazione e la digitalizzazione dell'attività amministrativa rappresentano un elemento imprescindibile nella gestione delle Pubbliche Amministrazioni in quanto, con l'abbandono della carta, rendono più snella l'attività amministrativa, assicurando una maggiore razionalizzazione del sistema organizzativo, tracciabilità e immutabilità dei processi e un più efficiente controllo dell'azione amministrativa, oltre a semplificare i rapporti con il pubblico. Prescindendo dal riferimento alla più recenti riforme finalizzate alla transizione al digitale che hanno già imposto alle pubbliche Amministrazioni “obblighi di fare” (gestione fatture elettroniche, protocollo informatico, infrastruttura SIOPE, dematerializzazione atti...), è quanto meno doveroso un riferimento alla destinazione, nel contesto del PNRR, di ingenti risorse volte appunto a favorire il processo di digitalizzazione delle PP.AA medesime.</p> <p>Tutto quanto detto, se avviene in ossequio ad obblighi di legge, è al contempo ispirato alla logica che un livello quanto più elevato possibile di informatizzazione dei processi, concorre alla prevenzione della corruzione riducendo, se non eliminando, quelle “sfere di discrezionalità” che possono condurre alla stessa.</p> <p>Ma tutto questo non è senza conseguenze. La necessità di “lavorare” digitalmente, la pubblicazione in forma digitale di atti e documenti, l'invio degli stessi in forma digitale e, di pari passo, la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone, infatti, il Comune e gli utenti (dipendenti e collaboratori dello stesso) a rischi di natura patrimoniale, oltre alle responsabilità penali conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni di legge (legge sul diritto d'autore e legge sulla privacy, fra tutte), creando evidenti problemi alla sicurezza ed all'immagine dell'Ente stesso. Lo sviluppo tecnologico ha raggiunto, infatti, dei livelli tali per cui i dati personali devono essere protetti. Un post, una pubblicazione, espone i diritti fondamentali delle persone umane, la nostra dignità e tutte le nostre libertà di opinione, di pensiero, di parola a rischi gravissimi.</p> <p>Per le ragioni esposte, non può rinunciarsi al collegamento tra l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di tutela della privacy. In materia di tutela della privacy, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” entrato in vigore il 25 maggio 2018, nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19 settembre 2018, hanno adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>In attuazione del Regolamento suddetto, questo Ente ha posto in essere varie iniziative, tra cui la nomina del “Responsabile della protezione dei dati personali” (RPD) ai sensi dell'art. 37 del medesimo, l'approvazione del Regolamento comunale per la protezione dei dati personali e particolari, la designazione degli incaricati/designati al trattamento e la nomina del Responsabile per la transizione al digitale.</p> <p>La normativa richiamata detta regole severissime sulla base delle quali vanno trattati i dati personali e, al contempo fissa sanzioni altrettanto severe ove le citate regole non vengono rispettate. Va, però, riconosciuto che, ciò non di meno, gli Enti non sono del tutto preparati e non dispongono di strumenti di pianificazione necessari per affrontare la problematica del corretto trattamento dei dati</p>

	<p>personali. In ragione di ciò, si è reputato che la descritta problematica debba trovare spazio anche nel contesto della presente sezione del PIAO.</p>
<p>4.La trasparenza 4.4 Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione</p>	<p>La tabella allegata al D.Lgs. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale. Le sotto-sezioni devono essere denominate come indicato dall’ANAC, secondo quanto riportato nella precedente sezione del presente documento riferita alla trasparenza (4.1) .</p> <p>Sul sito comunale è altresì presente, una apposita sezione relativa alle informazioni riferite alla gestione dei rifiuti.</p> <p>Si ribadisce, peraltro, che vi sono pubblicazioni non imposte dalla normativa, ma ritenute utili dal comune per garantire un maggior livello di trasparenza.</p> <p>L’aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo “<i>tempestivo</i>” secondo il D.Lgs. 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.</p> <p>Al fine, pertanto, di “<i>rendere oggettivo</i>” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni quindici dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.</p> <p>A. Organizzazione del lavoro</p> <p>L’articolo 43 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 prevede che “<i>i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge</i>”.</p> <p>L’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Piano attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, ha luogo secondo quanto di seguito specificato.</p> <p>La pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni su “Amministrazione Trasparente” avviene in forma decentrata.</p> <p>A ciascun Responsabile di Area/titolare di posizione organizzativa ed ai rispettivi “referenti della trasparenza” sono state o saranno attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.</p> <p>Al fine di cui innanzi, sulla base dell’organizzazione dell’Ente, i soggetti preposti agli adempimenti suddetti, risultano essere, alla data odierna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Carmen Pastore – Responsabile della trasparenza; 2) Carmen Pastore – Responsabile dell’Area Amministrativa; 3) Rosanna Lantella - Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi 4) Lucia Turri – Responsabile dell’Area Tecnica; 5) Michele Di Maio – Sindaco – Responsabile dell’Area Vigilanza <p>Assunta a riferimento la detta organizzazione, il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione delle informazioni e dei documenti da parte dei soggetti obbligati, nonché che sia assicurata la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni.</p> <p>Ciò detto, i vari soggetti incaricati dovranno provvedere a :</p> <p>-Responsabile della Trasparenza, la dott.ssa Carmen Pastore/Segretario comunale, nominata con decreto del Sindaco n. 2 del 30/01/2018, incaricato per le informazioni della sezione di primo livello relative a disposizioni generali- atti generali di competenza</p>

dell'Ente, nonché a personale- titolari di incarichi amministrativi di vertice e contrattazione collettiva e integrativa, a performance- gestione normativa ed, infine, a altri contenuti: prevenzione corruzione, accesso civico, accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati;

--Responsabili di Area/Posizione organizzativa (sulla base dei dati della sezione di primo livello- Macrofamiglie):

✓ Area Amministrativa: disposizioni generali- dati ulteriori; organizzazione-eccetto dati finanziari; consulenti e collaboratori- di competenza; personale – gestione normativa; bandi di concorso-di competenza; enti controllati; attività e procedimenti-di competenza; provvedimenti- di competenza; provvedimenti degli organi di indirizzo politico; bandi di gara e contratti- di competenza; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici-di competenza; controlli e rilievi sull'amministrazione; servizi erogati-di competenza; altri contenuti: dati ulteriori – di competenza;

✓ Area Tecnica: consulenti e collaboratori-di competenza; bandi di concorso-di competenza; attività e procedimenti-di competenza; provvedimenti- di competenza; bandi di gara e contratti- di competenza; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – di competenza; beni immobili e gestione patrimonio – parte di competenza; servizi erogati-di competenza; opere pubbliche; pianificazione e governo del territorio; informazioni ambientali; interventi straordinari e di emergenza- di competenza; altri contenuti: dati ulteriori – di competenza

✓ Area Finanziaria/Tributi :disposizioni generali-dati finanziari; organizzazione: dati finanziari; consulenti e collaboratori-di competenza; personale – gestione economica; bandi di concorso-di competenza; performance- gestione economica; attività e procedimenti-di competenza; provvedimenti- di competenza; bandi di gara e contratti- di competenza; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici-di competenza; bilanci; beni immobili e gestione patrimonio – parte di competenza; controlli e rilievi sull'amministrazione: atti revisore del conto; servizi erogati: dati di competenza; altri contenuti: dati ulteriori – di competenza.

✓ Area Vigilanza: consulenti e collaboratori-di competenza; bandi di concorso-di competenza; attività e procedimenti-di competenza; provvedimenti- di competenza; bandi di gara e contratti- di competenza; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici-di competenza; altri contenuti: dati ulteriori – di competenza.

E' rimessa al Segretario comunale la definizione della competenza a provvedere nelle fattispecie di dubbia interpretazione. Va precisato altresì che, relativamente agli affidamenti di beni, servizi e lavori, essendo già prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e oggi dal D.L.vo 36/2023 , la nomina di un RUP per ciascun procedimento, sarà il RUP che, per ciascun procedimento di competenza, dovrà procedere alle pubblicazioni richieste dal citato Decreto legislativo n. 36/2023 nonché dal D. Lgs. n. 33/2013. Rispetto a tali fattispecie non è possibile indicare, a priori, i nominativi dei RUP, essendo tale ruolo conferito, di volta in volta, in relazione al singolo lavoro o servizio pubblico.

Rimane il supporto che dovrà essere reso dall'Ufficio di gestione del sito comunale – dipendente Concettina Dragone – per i casi di popolamento intensivo e le altre esigenze delle varie Aree di attività.

B. Controllo e monitoraggio

Il Responsabile della trasparenza svolge attività di controllo, seppure snello e informale, sull'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, acquisisce, inoltre, informazioni da parte dei competenti Responsabili di Settore/Area circa la completezza e l'aggiornamento della pubblicazione delle informazioni, dei dati e degli atti di competenza.

	L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente Piano, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL, giusta anche il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 13/03/2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 10/05/2018.
5. Le misure di prevenzione della corruzione- 5.1 INDIRIZZI COMPORTAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	<p>Si reputa utile confermare, prima della descrizione delle misure di prevenzione confermare gli “indirizzi comportamentali”, già recati nei precedenti PTPCT e riportati di seguito, attinenti il processo decisionale da dover assumere a riferimento da parte di tutti gli uffici. Detti indirizzi sono riconducibili oltre che a disposizioni già insite nella normativa, alla “corretta amministrazione”, al principio di parità di trattamento dei cittadini, alla riduzione dei margini di discrezionalità nell'agire amministrativo</p> <p>IL PROCESSO DECISIONALE</p> <p>L'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge n. 190/2012 prevede, per le attività identificate come attività a rischio, che siano attivati meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio corruttivo. Vengono, pertanto, formulate, di seguito, indicazioni cui conformarsi al detto scopo, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:</p> <p>a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, salvo motivate urgenze; - rispettare il divieto di aggravio del procedimento; - distinguere, <u>laddove possibile</u>, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il Responsabile di Area/Settore; <p>b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;</p> <p>c) nella redazione degli atti, attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;</p> <p>d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;</p> <p>e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;</p> <p>f) nell'attività contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o altre piattaforme abilitate e in ogni caso darne conto ove la legge lo prescrive; - assicurare la rotazione tra gli operatori economici negli affidamenti diretti; la deroga al principio di rotazione impone una adeguata motivazione da riportare nei relativi atti; - assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi; - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

	<p>g) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne;</p> <p>h) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;</p> <p>i) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire all'atto di insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara o al concorso;</p> <p>l) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi, favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.</p> <p>m) i provvedimenti conclusivi devono riportare, in narrativa, la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990. I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.</p> <p>n) al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare, per iscritto, adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento. Il Responsabile può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.</p>
<p>5. Le misure di prevenzione della corruzione</p> <p>MISURA n. 1</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>La rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione è una misura di prevenzione della corruzione con carattere preventivo.</p> <p>L'ANAC con Delibera 13/2015 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rotazione è rimessa all'autonoma determinazione delle amministrazioni che, in tal modo, potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici; - la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Non si deve, quindi, dar luogo a rotazione se essa comporta la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. <p>Non sempre la misura è attuabile; ciò non di meno le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.</p> <p>Il Comune di Calitri è però un piccolo Ente con una popolazione di circa 4.500 abitanti e con n. 29 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2022, ivi inclusi i n. 12 ex lavoratori socialmente utili stabilizzati nell'esercizio 2021, quasi tutti nel profilo di operaio, ivi</p>

incluse le unità dell'Area di vigilanza e l'ulteriore personale operaio, dipendenti organizzati secondo quanto recato nella prima parte del presente Piano. La dotazione organica dell'Ente è, pertanto, assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta della misura della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili anche alla luce dei requisiti richiesti dalla normativa pertinente, da ultimo il nuovo Codice dei contratti, per l'esercizio delle varie mansioni.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, dal suo canto, prevede che *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie (gestioni associate, mobilità, comando, assegnazioni di personale tra le varie Aree/Settori dell'Ente, rotazione sui singoli servizi, ecc.) ivi inclusa la c.d. "segmentazione delle funzioni", sempre se e ove praticabile, che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale.

La rotazione "straordinaria"

La rotazione è in ogni caso assicurata per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni disciplinari per violazione al Codice di comportamento e per i casi di "rotazione straordinaria" da adottarsi nei casi di avvio di un procedimento penale o disciplinare *per condotte di natura corruttiva* ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

- reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero nei reati connessi a "fatti di corruzione" di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

E' obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti innanzi indicati.

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

Secondo l'Autorità, pertanto "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento" (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).

Modalità di realizzazione della misura:

Rotazione degli incarichi nei termini descritti innanzi.

Soggetti destinatari della misura:

Sindaco responsabile di P.O. , Segretario comunale, Responsabili di posizione organizzativa e di procedimento

Tempistica per l'attuazione della misura:

	Attuazione legata al verificarsi delle condizioni sopra indicate Risultati attesi: Ci si attende che la misura sia attuata al verificarsi delle condizioni sopra previste.
5.Le misure di prevenzione della corruzione MISURA N. 2 FORMAZIONE	<p>Descrizione della misura: La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. La misura da assicurare in attuazione della citata normativa individua i seguenti livelli di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello generale rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento; - livello specifico destinato al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Nucleo di valutazione e degli altri organi di controllo, ai Responsabili di posizione organizzativa (PO) ed a eventuali ulteriori dipendenti che operano nelle aree con processi che, sulla base della valutazione riportata dal presente documento (all. "A"), si configurano a maggior rischio. <p>Le modalità secondo cui impostare la formazione sono rimesse al Responsabile della prevenzione della corruzione, come pure la determinazione dei contenuti della formazione e l'individuazione/differenziazione dei dipendenti da formare.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di attività formative in materia di prevenzione della corruzione; - Estensione delle iniziative formative agli amministratori, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti. <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Responsabile della prevenzione della corruzione; - tutti i Responsabili di posizione organizzativa per la formazione di livello specifico in base ai settori di competenza; - i Responsabili del procedimento per la formazione di livello specifico in base ai settori di competenza; - tutti i dipendenti per la formazione generale; - il Nucleo di valutazione; - gli Amministratori; - il Revisore dei conti. <p>Tempistica per l'attuazione della misura: L'attività formativa è organizzata anche valutando le singole proposte in relazione alla validità delle stesse, all'analisi dei costi e alla verifica della sussistenza delle disponibilità finanziarie. Perché la partecipazione alla medesima, da parte dei soggetti coinvolti, sia massima, si preferirà la formazione a distanza, con attribuzione di credenziali di accesso, che consente a ciascun dipendente di seguire i vari moduli formativi in base alle proprie disponibilità, senza allontanarsi dalla sede di lavoro. La formazione a distanza, riesce, peraltro, a coniugare l'obiettivo di fattibilità con quello della economicità.</p> <p>Risultati attesi: L'aspettativa correlata alla misura è che una maggiore consapevolezza sui rischi sottesi ai processi gestiti e sui corretti comportamenti da assumere, possa avere l'effetto di una significativa sensibilizzazione del personale coinvolto.</p>
5.Le misure di prevenzione della corruzione	<p>Descrizione della misura: Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".</p>

MISURA N. 3 CODICE DI COMPORTAMENTO	<p>Intento del legislatore è quello di delineare, in ogni amministrazione, un sistema di prevenzione della corruzione che ottimizzi tutti gli strumenti di cui l'amministrazione dispone, mettendone in relazione i contenuti. Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione, a loro volta coordinate con gli obiettivi di performance, occorre parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.</p> <p>A livello generale, il legislatore ha provveduto, con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ad approvare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, entrato in vigore il 14/07/2023, si è, quindi, adottato il “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».</p> <p>Il comune, nell'anno 2021, si era, intanto, dotato di un codice di comportamento comunale aggiornato per i dipendenti del Comune di Calitri, elaborato anche in attuazione delle Linee guida in materia di codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche (deliberazione ANAC n. 177 del 19/2/2020) e approvato con deliberazione della Giunta n. 63 del 29/06/2021, testo che andrà ora adeguato alla nuova normativa.</p> <p>L'Autorità ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPCT, oggi PIAO- Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che la predisposizione del codice di comportamento spetti al RPCT.</p> <p>Resta fermo che i due strumenti - PIAO- Sezione Rischi corruttivi e trasparenza e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come sopra detto, di tipo oggettivo e incidono sull'organizzazione dell'amministrazione. I doveri declinati nel codice di comportamento operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti a chi lavora nell'amministrazione ed incidono sul rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l'altro, di sanzioni disciplinari in caso di violazione.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: Piena attuazione delle disposizione del Codice di comportamento comunale. Adeguamento del Codice di comportamento comunale alla nuova normativa entro l'annualità 2024</p> <p>Soggetti destinatari della misura: Tutti i dipendenti e i collaboratori del Comune, secondo quanto previsto dal Codice.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura: Completo e immediato rispetto delle disposizioni del codice.</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende il pieno, completo e immediato rispetto di ogni disposizione del codice.</p>
5.Le misure di prevenzione della corruzione. problematica del CONFLITTI DI INTERESSE	<p>Uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione è sicuramente rappresentata dal “conflitto di interessi”. La particolare situazione nella quale la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente, determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad esso segua o meno una condotta impropria.</p> <p>Il tema della gestione del conflitto di interessi è estremamente ampio, tanto è vero che lo stesso è inserito in diverse norme che disciplinano aspetti differenti. In particolare, si evidenzia:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi (art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6-bis della Legge n. 241/1990); - l'adozione dei codici di comportamento (art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001); - le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39); - il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001); - l'autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001); - l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). <p>L'ANAC richiama l'attenzione delle Amministrazioni su un'ulteriore prescrizione, contenuta già nel D.P.R. n. 62/2013, al comma 2 dell'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" ove viene disposto l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Sebbene la norma sembri ipotizzare un conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico per le decisioni di competenza in merito all'astensione.</p> <p>In tema di conflitto di interessi non è, altresì, da trascurare l'art. 16 "Conflitto di interessi" del d.lgs. 36/2023 recante "<i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</i>" e in particolare i commi 3 e 4 che dispongono rispettivamente che il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse "ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione" e che "le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano al fine di garantire che gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati".</p>
5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi MISURA N. 4 OBBLIGO DI ASTENSIONE	<p>Descrizione della misura:</p> <p>Nel caso di procedimenti che implicino l'adozione di decisioni o attività che comportano margini di discrezionalità, anche limitati, in cui il responsabile del procedimento e i dipendenti che vi partecipano possano essere coinvolti per interessi propri, di parenti o affini e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, anche non patrimoniali, gli stessi hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione della decisione o dalla partecipazione all'attività. Assume rilievo al detto fine anche un conflitto di interesse meramente potenziale come chiarito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con provvedimento AG11/2015/AC del 25/02/2015.</p> <p>Il Responsabile di posizione organizzativa e il responsabile di procedimento, inoltre, per le fasi anche propositive di competenza, devono astenersi dal concludere accordi, negozi e stipulare contratti con imprese con cui abbiano stipulato contratti a titolo privato. Successivamente, essi devono anche astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto.</p> <p>A ciascun dipendente è, pertanto, richiesta un'autovalutazione sull'esistenza o meno di conflitti d'interessi nel procedimento.</p> <p>Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.</p> <p>Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo.</p>

	<p>Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.</p> <p>La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>-Il dipendente, in ciascun procedimento, deve attestare, nel contesto del provvedimento adottato, la insussistenza di conflitto d'interessi; in caso contrario deve astenersi.</p> <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <p>- Tutti i dipendenti e i Responsabili di posizione organizzativa per l'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse;</p> <p>- I Responsabili di posizioni organizzative per l'attestazione di insussistenza del conflitto d'interessi nel contesto dei provvedimenti adottati o ai quali partecipano;</p> <p>- I Responsabili di posizione organizzativa e il Responsabile della prevenzione della corruzione per la verifica e il monitoraggio.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>L'attuazione di tale misura è già in corso e va proseguita.</p> <p>Risultati attesi:</p> <p>Ci si attende una piena attuazione della misura.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi</p> <p>MISURA N. 5</p> <p>INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>Sono previste, dalla normativa, alcune cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità per coloro che ricoprono incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa.</p> <p>Se, all'esito della verifica, risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative (inconferibilità), l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, e sue successive modifiche, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.</p> <p>Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.</p> <p>Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni riferite ai Responsabili di posizione organizzativa; ciascun Responsabile di posizione organizzativa, per quanto attiene alla propria Area/Settore di competenza, cura l'acquisizione delle dichiarazioni da prodursi all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità, e nel corso dell'incarico, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità, e ne verifica la veridicità almeno a campione.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>-Acquisizione autocertificazioni, all'atto del conferimento dell'incarico, circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità;</p> <p>-Acquisizione annuale delle autocertificazioni da parte dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa;</p> <p>-Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione</p>

	<p>organizzativa mediante richiesta dei certificati del casellario giudiziario e carichi pendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciascun Responsabile di posizione organizzativa, per quanto della propria area di competenza, verifica la veridicità delle dichiarazioni rese almeno a campione. <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolari di incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa e di servizio per le dichiarazioni; - Responsabile della prevenzione della corruzione per la raccolta della documentazione riferita alle dichiarazioni annuali, la pubblicazione e la verifica. <p>Tempistica per l'attuazione della misura: L'attuazione di tale misura è già in corso e va proseguita.</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende che siano acquisite e verificate a campione le dichiarazioni relative a inconferibilità e incompatibilità di titolari di incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi</p> <p>MISURA N. 6</p> <p>SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI</p>	<p>Descrizione della misura: Il “Codice di comportamento del Comune di Calitri” e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n.3 del 1/02/2017 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano le tipologie di attività in oggetto, i casi di incompatibilità generali e specifiche, i procedimenti da porre in essere, i limiti alle autorizzazioni e quant’altro.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: Si rimanda espressamente a quanto previsto in merito dal Codice di comportamento del Comune di Calitri e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n.3 del 1/02/2017 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Soggetti destinatari della misura: - Dipendenti, Responsabili di posizione organizzativa e Responsabile anticorruzione per quanto previsto negli atti suddetti.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura: L'attuazione di tale misura è già in corso e va proseguita.</p> <p>Risultati attesi: Applicazione del “ Codice di comportamento del Comune di Calitri” e Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n.3 del 1/02/2017 e successive modifiche e integrazioni”.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi</p> <p>MISURA N. 7</p> <p>FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI</p>	<p>Descrizione della misura: L'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di

	<p>qualunque genere.</p> <p>Con questa misura si prevede, pertanto, per i membri delle commissioni e per i responsabili dei procedimenti operanti nelle aree di rischio individuate dal presente documento, l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata. L'autocertificazione deve essere, peraltro, estesa a quanto previsto dal vigente codice degli appalti, D.lgs. 31/03/2023 n. 36.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa per i membri delle commissioni e per i responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente documento. - Verifica, a campione, della veridicità delle dichiarazioni mediante richiesta dei certificati del casellario giudiziario e carichi pendenti. <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i Responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti specificamente incaricati. <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.</p> <p>Risultati attesi:</p> <p>Ci si attende la completa e immediata attuazione della misura</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi</p> <p>MISURA N. 8</p> <p>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>L'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che: <i>"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"</i>.</p> <p>Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto, per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, prevedere l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma; - previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto; - nei contratti di assunzione del personale, inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di

	<p>provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>; - verifica dell'acquisizione della relativa dichiarazione nel contesto del controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento agli atti sorteggiati per lo stesso. <p>Soggetti destinatari della misura: I Responsabili di posizione organizzativa interessati alle procedure di affidamento citate nonché tutti i dipendenti per quanto ad essi riferito.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura: L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende la completa e immediata attuazione della misura.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili al conflitto di interessi MISURA N. 9 PATTI DI INTEGRITÀ</p>	<p>Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare; esso permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta, quindi, di un complesso di "regole di comportamento" finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 e smi stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere "negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara".</p> <p>L'Ente ha approvato il proprio nuovo schema di "Patto d'integrità" congiuntamente al PTPCT 2021/2023 e lo stesso viene confermato con il presente aggiornamento. Per completezza del presente documento il detto Patto d'integrità viene, quindi, qui allegato.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: - Applicazione del patto d'integrità, nel testo approvato con il PTPCT 2021/2023, confermato e allegato</p> <p>Soggetti destinatari della misura: - Responsabili di posizione interessati alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura: L'attuazione della misura è già in corso e va proseguita.</p> <p>Risultati attesi: Completa e immediata attuazione della misura</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione MISURA N. 10 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON</p>	<p>Descrizione della misura: Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. Si vuole sensibilizzare la società diffondendo, anche attraverso il sito istituzionale, notizie sull'organizzazione e sull'attività svolta dal comune, in particolar modo per ciò che concerne le tematiche della prevenzione della corruzione.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: - Attivazione di procedura aperta per la partecipazione dei soggetti interni ed esterni portatori di interessi all'atto della redazione del</p>

LA SOCIETÀ CIVILE	<p>PIAO 2023/2025 -Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza e/o eventuali successivi aggiornamenti e dell'aggiornamento del Codice di comportamento, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ente per la consultazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepimento di eventuali osservazioni pervenute. <p>Soggetti destinatari della misura: Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'adozione del PIAO 2023/2025 -Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza: coinvolgimento dell'utenza nell'elaborazione, pubblicando l'avviso di consultazione pubblica per eventuali segnalazioni e osservazioni. - Recepimento delle segnalazioni pervenute. <p>Risultati attesi: Ci si attende la completa e immediata attuazione della misura.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione con funzione di segnalazione e protezione</p> <p>MISURA N. 11</p> <p>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI WHISTLEBLOWING</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>Con il D. Lgs. 10.03.2023, n. 24, il Governo ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del whistleblowing. Le disposizioni del nuovo decreto sono divenute efficaci dal 15.07.2023 e si applicano sia alle pubbliche amministrazioni che ai datori di lavoro di diritto privato.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni, le tutele riservate al whistleblower si applicano alle persone fisiche che effettuano segnalazioni, interne o esterne, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile, divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti, delle quali siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro.</p> <p>L'art. 2 del d.lgs. 24/2023 definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023; - segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, prodotta attraverso il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del decreto medesimo; - divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media). <p>Le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito, e una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito.</p> <p>A norma dell'art. 15 del decreto, chi effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alla quale non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti; - ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che non

abbia alcun seguito per le specifiche circostanze del caso concreto.

- restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, riguardo alla fonte della notizia.

La prima misura di protezione del whistleblower è la tutela della riservatezza della sua identità.

Le segnalazioni, che non possono mai essere utilizzate oltre a quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse, sono sottratte:

- sia al diritto di accesso di tipo documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990;
- sia all'accesso civico normato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale si possa risalire, anche indirettamente, a tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante (art. 12, c. 2).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale, mentre innanzi alla Corte dei conti l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione del procedimento disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata nel procedimento ma solo se la persona segnalante consente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, è necessario avvisare in forma scritta il segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il Capo III del decreto è interamente dedicato alle misure di protezione da riconoscere al whistleblower con la previsione:

- del divieto di attività ritorsive nei confronti del whistleblower (art. 17);
- della protezione dalle eventuali ritorsioni (art. 19) e le misure di sostegno del segnalante (art. 18);
- del potere di infliggere consistenti sanzioni amministrative di carattere pecuniario esercitabile dall'Autorità (art. 21).

In seno alle pubbliche amministrazioni, le persone fisiche tutelate sono, in primo luogo i dipendenti, quindi altre persone fisiche, quando svolgano attività in favore di pubbliche amministrazioni, quali i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori e i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Le misure di protezione si estendono anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblower.

Le tutele si applicano laddove ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 co. 2):

- al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, il soggetto aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che le violazioni fossero lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione, in quanto illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- la segnalazione o la divulgazione è stata effettuata avvalendosi dei canali e delle modalità disciplinate dallo stesso d.lgs. 24/2023.

	<p>Le protezioni si applicano anche nei casi di segnalazione, denuncia o divulgazione anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.</p> <p>Le tutele vengono meno quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante, per diffamazione o calunnia, o per gli stessi reati che ha denunciato, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile. Al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare ed una pecuniaria a cura dell'Autorità.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>L'ANAC, con comunicato del 26/07/2023, ha informato che <i>“E' in funzione sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la nuova versione della piattaforma di whistleblowing (https://whistleblowing.anticorruzione.it) raggiungibile anche da questo link). La nuova versione rappresenta un'evoluzione importante della vecchia piattaforma in termini architetture e di sicurezza, e implementa i nuovi moduli di segnalazione (ambito pubblico e privato) adeguati alle previsioni del decreto legislativo N. 24/2023. E' stata operata la migrazione di dati e documenti dalla vecchia piattaforma, ed è stato facilitato l'accesso e la fruizione per l'utente. Inoltre, attraverso schede sintetiche e di immediata comprensione, vengono illustrate tutte le novità della legge, e gli strumenti a disposizione per segnalare eventuali illeciti.</i></p> <p>A livello locale, e nelle more di ulteriori misure, viene confermata la procedura in essere, nei termini che di seguito si riportano:</p> <p>La segnalazione interna <u>in forma scritta</u> deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariocalitri@pec.it e deve avere come oggetto: <i>“Segnalazione di cui all'articolo 4 del <u>D.Lgs. 24/2023</u>”</i>. Il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata cui è possibile rimettere la segnalazione è nella disponibilità del solo Responsabile della prevenzione della corruzione che è tenuto al segreto ed al massimo riserbo ed in particolare a garantire l'anonimato del segnalante, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.</p> <p>La segnalazione sarà gestita secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 24/2023.</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione <i>“Amministrazione Trasparente”</i>, sotto sezione <i>“Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione”</i> di un apposito link di collegamento diretto al portale dell'ANAC dedicato alle segnalazioni esterne che si intendessero inoltrare all'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 D.Lgs. 24/2023.</p> <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <p>RPCT/Segretario comunale</p> <p>Tutti i dipendenti.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>La misura è immediatamente attuabile.</p> <p>Risultati attesi:</p> <p>Ci si attende l'assenza di comportamenti discriminatori (sanzioni, licenziamento, misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia) nei confronti del dipendente che effettua la segnalazione.</p>
5.Le misure di	Descrizione della misura:

<p>prevenzione della corruzione riconducibili alla trasparenza</p> <p>MISURA N. 12</p> <p>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA</p>	<p>La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto ciò che è trasparente è sotto il controllo diffuso degli operatori e dell'utenza.</p> <p>La precedente sezione n. 4 del presente documento, alla quale si fa rinvio, ben dettagliata finalità, modalità di attuazione e limiti della misura, ivi inclusi i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare la regolarità e la tempistica dei flussi informativi.</p> <p>In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza la Dottoressa Carmen Pastore, con decreto del sindaco n. 2 del 30/01/2018.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>Obbligo di pubblicazione in modo completo, corretto e aggiornato di quanto previsto dalla normativa, con gli adeguamenti conseguenti alle innovazioni recate dal D.lvo 97/2016.</p> <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I Responsabili di posizione organizzativa per la trasmissione dei dati in modo corretto, completo e aggiornato; - Il dipendente incaricato per la pubblicazione dei dati, per gli adempimenti allo stesso specificamente demandati; - I Responsabili di posizione organizzativa per la pubblicazione dei propri atti; - Il Responsabile per la trasparenza, per la verifica e il monitoraggio. <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>Pubblicazione tempestiva, semestrale o annuale, a seconda della previsione normativa.</p> <p>Risultati attesi:</p> <p>Ci si attende che la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto richiesto dalla normativa, sia effettuata nel pieno rispetto della stessa, quanto a tempistica, contenuto e formato.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili alla trasparenza</p> <p>MISURA N. 13</p> <p>ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>La normativa sull'accesso ha subito una profonda "rivisitazione" per effetto del D.lvo 25/05/2016 n.97 di modifica del D.lvo 14/03/2013 n.33, orientata ad un enorme potenziamento dell'istituto: basti il richiamo all'art. 5 comma 2 del D.lvo 33/2013 rinnovato, che prescrive <i>"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"</i> obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.</p> <p>Anche con riferimento all'accesso, per una compiuta conoscenza dell'istituto, esso stesso attuativo della trasparenza, si fa rinvio alla precedente sezione 4 del presente documento,</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>Implementare l'informazione ai cittadini e al personale dipendente;</p> <p>Mantenere costantemente aggiornato il registro degli accessi.</p> <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <p>Tutti i dipendenti e i Responsabili di posizione organizzativa e di servizio per le rispettive competenze.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>Deve essere garantito con immediatezza l'accesso ai dati, documenti e procedimenti, secondo previsione di legge e di regolamento.</p> <p>Risultati attesi:</p>

	<p>Ci si attende che sia reso quanto più possibile diffuso l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti. Ci si attende la piena realizzazione dell'accesso generalizzato nei termini dell'adottato regolamento.</p> <p>Ci si attende, altresì, che detto accesso sia opportunamente coniugato con il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione riconducibili alla trasparenza</p> <p>MISURA N. 14</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto alla corruzione particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'obiettivo è che le attività e i processi siano quanto più possibile informatizzati, utilizzando gli applicativi a disposizione e gli ulteriori che si rendono necessari.</p> <p>Il PNRR, con la destinazione di risorse significative alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha creato i presupposti per una forte implementazione della misura quanto meno nei settori ove è intervenuto: PagoPa, SPID e CIE, App Io, Esperienza del cittadino, Notifiche, Abilitazione al Cloud.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi a disposizione e portando a definizione i procedimenti avviati partecipando agli Avvisi pubblici del PNRR relativi alla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni</p> <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <p>Tutti i dipendenti per le rispettive competenze.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>I processi che possono essere svolti in modo informatizzato, per presenza di specifici applicativi, devono essere svolti direttamente e completamente in questo modo.</p> <p>Risultati attesi:</p> <p>Ci si attende la progressiva informatizzazione dei processi anche sulla base delle iniziative assunte nel contesto del PNRR.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione a carattere di controllo</p> <p>MISURA N. 15</p> <p>MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI</p>	<p>Descrizione della misura:</p> <p>Per "monitoraggio dei termini procedurali" si intende il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Esso persegue lo scopo di eliminazione eventuali anomalie che determinano l'"allungamento" ingiustificato dell'azione amministrativa.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali nel contesto del controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento agli atti sorteggiati per lo stesso. - Previsione del monitoraggio dei tempi dei procedimenti tra i fattori per la valutazione della performance organizzativa <p>Soggetti destinatari della misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Responsabili di posizione organizzativa per quanto di competenza; - il Segretario comunale nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, quale attività rilevante nel contesto del sistema di controllo della performance. <p>Tempistica per l'attuazione della misura:</p> <p>La misura è già operativa.</p>

	<p>Risultati attesi: Ci si attende il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione a carattere di controllo MISURA N. 16 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p>	<p>Descrizione della misura: Il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dal Regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 13/03/2013 e successive modifiche. Sulla base del detto regolamento, il Segretario comunale svolge il controllo successivo investendo almeno il 5% delle determinazioni, dei contratti in forma privatistica e degli atti ulteriori adottati da ciascun Responsabile di servizio/Posizione organizzativa, identificati con estrazione casuale.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: Esercizio del controllo successivo nelle forme previste dal Regolamento comunale.</p> <p>Soggetti destinatari della misura: - I Responsabili di posizione organizzativa i cui atti sono soggetti a controllo; - Il Responsabile di prevenzione della corruzione/Segretario comunale chiamato ad espletare la funzione di controllo.</p> <p>Tempistica per l'attuazione della misura: La misura è già operativa e la sua attuazione è disciplinata nel Regolamento sul controllo</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende: -Che i controlli siano effettuati sugli atti indicati dal Regolamento sui controlli interni; -Che gli uffici adempiano completamente e con rapidità a quanto indicato nei report di controllo.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione a carattere di controllo MISURA N. 17 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI QUALUNQUE</p>	<p>Descrizione della misura: Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, fissano criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.</p> <p>Il comma 2 del medesimo art. 26, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti e deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme che costituiscono il contributo.</p> <p>L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.</p> <p>Il comma 4 dell'art. 26, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.</p> <p>L'art. 27, del d.lgs. 33/2013, invece elenca le informazioni da pubblicare. Tali informazioni, organizzate annualmente in unico elenco, sono registrate in Amministrazione trasparente ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di concessione") con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 27 comma 2).</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: - Avvenuta approvazione del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990 relativo a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, con deliberazione di C.C. n. 15 del 19/10/2015.</p>

GENERE	<p>- Pubblicazione dei provvedimenti di attribuzione/elargizione sul sito Amministrazione trasparente sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - atti di concessione” oltre che all’Albo on line, nei termini previsti dalla normativa di riferimento.</p> <p>Soggetti destinatari della misura: Responsabili di Posizione Organizzativa.</p> <p>Tempistica per l’attuazione della misura: L’attuazione della misura è già in corso e va proseguita migliorando la tempistica di pubblicazione.</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende l’immediata e completa attuazione della misura.</p>
<p>5.Le misure di prevenzione della corruzione a carattere di controllo</p> <p>MISURA N. 18</p> <p>ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE.</p>	<p>Descrizione della misura: L’art. 213 del D.L.vo 36/2023 – Nuovo codice dei contratti- dispone che “<i>Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri....</i> 2. <i>La stazione appaltante o l’ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell’avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro 20 venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.</i>3. <i>È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.....</i></p> <p>Già in attuazione dei precedenti Piani di prevenzione della corruzione e in vigenza del D.Lvo 50/2016, è stata assunta la determinazione di escludere la previsione del ricorso all’arbitrato nei contratti da stipularsi dell’ente e tanto viene qui confermato. Occorre, pertanto, accertare il rispetto delle disposizioni.</p> <p>Modalità di realizzazione della misura: Verifica dell’attuazione della misura nei contratti stipulati dall’Ente, pubblicistici e privatistici come riportati nei rispettivi repertori/registri nel contesto del controllo successivo di regolarità amministrativa, con riferimento agli atti sorteggiati per lo stesso.</p> <p>Soggetti destinatari della misura: Responsabili di Posizione Organizzativa</p> <p>Tempistica per l’attuazione della misura: L’attuazione della misura è già in corso e va proseguita.</p> <p>Risultati attesi: Ci si attende l’immediata e completa attuazione della misura.</p>
6. Monitoraggio e riesame	<p>Il monitoraggio ed il riesame periodico delle misure di trattamento del rischio costituiscono una fase fondamentale del processo della gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso così da consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.</p> <p>Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate.</p>

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Le risultanze del monitoraggio vanno utilizzate per la migliore programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, secondo una logica sequenziale e ciclica che favorisca il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio.

Il riesame, a sua volta, è un'attività che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso in una prospettiva più ampia. Ciò allo scopo anche di considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione e indurre a modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati. I risultati dell'attività di monitoraggio sono, in ogni caso, utilizzati per effettuare il riesame.

Ogni azione di monitoraggio deve comunque essere preceduta da una "verifica di sostenibilità" delle misure. Come si è avuto modo di affermare innanzi, le misure non possono essere individuate in astratto, ma, tra i vari requisiti che devono possedere, esse devono essere sostenibili in base al contesto in cui vanno ad incidere.

In questo Ente, di piccole dimensioni, il monitoraggio è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione senza la possibilità di avvalersi di un ufficio di supporto. Perché possa procedersi in tal senso, in via preventiva, ai responsabili viene richiesta la detta verifica di sostenibilità.

Il Responsabile anticorruzione, acquisita in via preventiva la suddetta relazione, monitorerà l'applicazione delle misure nel corso dell'anno, valutando, sempre insieme ai Responsabili di posizione organizzativa, la loro adeguatezza ed efficacia.

I Responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a dare riscontro delle misure adottate e della loro efficacia, relazionando, con apposita scheda di monitoraggio, al Responsabile anticorruzione sullo stato della loro attuazione entro il 30 novembre, scheda nella quale si segnala lo stato di attuazione delle singole misure di questo documento e le eventuali criticità.

I Responsabili di posizione e tutto il personale, così come i componenti degli organi di indirizzo politico sono, in ogni caso, tenuti a dare al Responsabile per la prevenzione della corruzione la necessaria collaborazione per realizzare l'obiettivo perseguito.

La violazione di tale obbligo per tutto il personale è ritenuta particolarmente grave in sede di valutazione della responsabilità disciplinare.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, il RPCT è tenuto ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, entro il 15 dicembre, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV/Nucleo di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT - oggi Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

Sulle modalità di redazione della relazione, l'Autorità fornisce annualmente indicazioni e mette a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione della presente sezione del PIAO, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono guidare l'Amministrazione nella elaborazione del successivo Piano - Sezione rischi corruttivi e trasparenza. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il presente documento e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici per il nuovo triennio.

In detta circostanza e, pertanto, in concomitanza con l'aggiornamento annuale del presente atto, si effettuerà il riesame dello stesso nel suo complesso, verificando come esso ha impattato sulla struttura amministrativa, quali elementi di novità e ulteriori meritano di essere presi in considerazione, come possa migliorarsi l'analisi e la gestione del rischio in termini, al contempo, di semplificazione

ed efficacia.

Sin qui gli elementi generali che governano gli istituti del monitoraggio e del riesame. Sugli stessi è, quindi, intervenuta l'ANAC con il Piano nazionale anticorruzione 2022, approvato con la citata deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, introducendo un monitoraggio rafforzato per gli enti con meno di 50 dipendenti e differenziando lo stesso, stabilendo un sistema di campionamento sulla base di ulteriori soglie dimensionali degli Enti, determinate tenendo conto del personale in servizio, salvo deroghe motivate.

- Tanto premesso, si fa presente che l'introduzione del monitoraggio rafforzato deve necessariamente tener conto del carico di lavoro che grava sul soggetto incaricato del monitoraggio (Segretario comunale): (mansioni di segretario comunale in due Enti; responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in entrambi gli enti; responsabile dell'Area Amministrativa; incaricato di tutti i concorsi/assunzione per norma regolamentare; incaricato, con provvedimento sindacale, di procedimenti di particolare complessità (es. stabilizzazione LL.SS.UU.; procedura aperta per affidamento in concessione entrate tributarie ed extratributarie...); incaricato del controllo successivo di regolarità amministrativa; supporto al Nucleo di Valutazione; incaricato della sostituzione del responsabile dell'Area Finanziaria/tributi e del responsabile dell'Area Tecnica in caso di assenza e analoghe; responsabile della transizione al digitale; presidente dell' Ufficio per i procedimenti disciplinari. A quanto detto va aggiunto che il Segretario comunale ha un ruolo determinante nei processi di trasformazione e riorganizzazione della macchina amministrativa in corso, conseguenti, tra l'altro, alle 9 cessazioni avutesi nell'anno 2022 e 2023, cessazioni alle quali è seguita soltanto una nuova assunzione a tempo indeterminato. Al fine della comprensione della rilevanza della problematica si segnala che, alla data del 31/12/2022, il personale in servizio è costituito da n. 28 unità a tempo indeterminato di cui n. 12 ex LL.SS.UU. stabilizzati, quasi tutti nel profilo di operaio. A titolo esemplificativo, basti considerare, quali misure in corso, il trasferimento di un segmento del servizio raccolta e trasporto rifiuti a soggetto esterno con relativi processi di trasferimento di personale, eventuali dichiarazioni di eccedenza e quanto a tanto consegue; assunzioni PNRR; dimissioni responsabile Area Finanziaria/Tributi con decorrenza dal 1/04/2023 e azioni sostitutive per garantire la continuità dei pertinenti servizi; l'esternalizzazione del settore tributi. Trattasi di adempimenti di cui è incaricato il Segretario comunale in mancanza di altro personale che possa assolverli.

Pertanto, assunte a riferimento le indicazioni dell'ANAC, si dispone che il monitoraggio venga svolto come di seguito:

- Per i procedimenti che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali, il monitoraggio sarà svolto due volte all'anno ed investirà il 20% delle determinazioni allo scopo assunte, come segnalate dai responsabili di ciascun Settore, individuate in modo casuale con software idoneo;
- Per la corretta attuazione della trasparenza, si procederà al controllo degli obblighi di pubblicazione due volte all'anno e esso investirà un campione corrispondente alle seguenti Sezioni di Amministrazione Trasparente:
- **Anno 2023**
 - Enti controllati
 - Consulenti e collaboratori
 - Performance
 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

	<ul style="list-style-type: none"> - Anno 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Bilanci • Pagamenti dell'Amministrazione • Opere Pubbliche • Pianificazione e Governo del Territorio - Anno 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione • Bandi di concorso • Bandi di gara e contratti • Personale - Non essendo emerse criticità nella relazione annuale del RPCT, il controllo sulle altre misure generali diverse dalla trasparenza avverrà nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa così come disciplinato dal vigente regolamento sui controlli interni. <p>In sede di aggiornamento annuale della presente sezione del PIAO sarà possibile inserire le ulteriori sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente" sin qui non riportate. Non va, peraltro, trascurato che il monitoraggio come sin qui descritto è comunque integrato con la verifica annuale sugli adempimenti di pubblicazione demandata al Nucleo di valutazione.</p> <p>Con riferimento all'annualità 2023, stante il ritardo nell'adozione del presente documento, il monitoraggio sarà espletato solo una volta entro il mese di febbraio 2024.</p>

Allegato

PATTO DI INTEGRITÀ

art. 1 comma 17 della legge 190/2012

da allegare ai contratti d'appalto di lavori, servizi o forniture di valore superiore a €40.000,00

in attuazione del PIAO 2023/2025 – Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato a mezzo gara d'appalto dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto. In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante _____

Appaltatore _____